SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

735ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 1999

(Notturna)

Presidenza del vice presidente ROGNONI

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* V-X

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-20

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta). 21-52

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 53-59

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2500)

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI . . . . . *Pag.* 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 2

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione e approvazione:

(3807-B) ***Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense*** *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca; Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; Pisapia ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):*

PRESIDENTE . . . . . 2, 4, 6 e *passim*
CARUSO Antonino *(AN)* . . . . 3, 8, 10 e *passim*
PINTO *(PPI), relatore* . . . . . 3, 6, 10 e *passim*
AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia* . . . . . 3, 6, 10 e *passim*
GRECO *(Forza Italia)* . . . . . 4, 5, 9 e *passim*
CALLEGARO *(CCD)* 4, 19
PERUZZOTTI *(Lega Forza Padania per indip. Nord)* . . . . . *Pag.* 7, 12
CIRAMI *(UDeuR)* 18
Votazione nominale con scrutinio simultaneo 5
Verifiche del numero legale 6, 7

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 1999 20

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 3807-B:

Articoli da 12 a 18 21
Articolo 19 ed emendamento 25
Articoli 21 e 22 28
Articolo 23 ed emendamento 29
Articoli da 24 a 26 29
Articolo 27 ed emendamenti 31
Articolo 28 32
Articolo 29 ed emendamenti 32
Articoli da 30 a 36 33
Articolo 37 ed emendamento 35
Articoli da 38 a 56 37
Articolo 57 ed emendamenti 47
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 57 49
Articolo soppresso dalla Camera dei deputati 50
Articoli 58 e 59 51

ALLEGATO B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA 53

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente ROGNONI

La seduta inizia alle ore 21,02.

Il Senato approva il processo verbale della seduta notturna di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori in congedo o assenti per incarico del Senato. *(v. Resoconto stenografico)*.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 21,03 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(3807-B) ***Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità***

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratici per l'Europa: UDeuR; Forza Italia: FI; Lega Forza Padania per l'indipendenza del Nord: LFPIN; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Rinnovamento Italiano, Liberaldemocratici, Indipendenti-Popolari per l'Europa: RI-LI-PE; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com.; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Alleanza Autonomista-Veneto: Misto-Liga; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-I democratici-L'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-Il Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-Il Centro; Misto-Autonomisti e federalisti: Misto-AF; Misto-Centro Riformatore: Misto-CR.

spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca; Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; Pisapia ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno solo le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salva la votazione finale. Ricorda, altresì, che nella seduta pomeridiana è stato approvato l'articolo 11, corrispondente all'articolo 14 del testo approvato dal Senato.

Gli articoli dal 12 al 16, corrispondenti agli articoli dal 15 al 19 del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Il Senato approva l'articolo 17, corrispondente all'articolo 20 del testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. L'articolo 18, corrispondente all'articolo 21 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passa quindi all'esame dell'articolo 19, corrispondente all'articolo 22 del testo approvato dal Senato, e dell'emendamento ad esso riferito.

CARUSO Antonino *(AN)*. Dà conto del 19.2, a maggiore tutela dell'imputato, su cui chiede la votazione elettronica.

PINTO, *relatore*. È contrario.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il relatore.

GRECO *(FI)*. Dichiara il voto favorevole all'emendamento.

CALLEGARO *(CCD)*. Il Gruppo CCD voterà a favore, auspicando comunque che il Governo dia seguito all'impegno assunto circa la predisposizione di altri provvedimenti in materia.

PRESIDENTE. Sospende brevemente la seduta per far decorrere i venti minuti dal preavviso per poter effettuare votazioni mediante procedimento elettronico.

La seduta, sospesa alle ore 21,14, è ripresa alle ore 21,25.

PRESIDENTE. Riprende la seduta.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge il 19.2. È invece approvato l'articolo 19.

PRESIDENTE. Gli articoli dal 20 al 22, corrispondenti agli articoli dal 23 al 25 del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passa quindi all'esame dell'articolo 23, corrispondente all'articolo 26 del testo approvato dal Senato, e dell'emendamento ad esso riferito.

GRECO *(FI)*. Dà conto del 23.1, su cui però si asterrà; chiede inoltre la verifica del numero legale.

PINTO, *relatore*. È contrario.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Dispone la verifica; avverte quindi che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 21,30, è ripresa alle ore 21,50.

PRESIDENTE. Riprende la votazione dell'emendamento 23.1.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore PERUZZOTTI (LFPIN), il Senato respinge il 23.1. Approva quindi gli articoli 23 e 24, corrispondenti agli articoli 26 e 27 del testo varato dal Senato.

PERUZZOTTI *(LFPIN)*. Reitera la richiesta di verificare la presenza del numero legale per la votazione dell'articolo 25.

PRESIDENTE. Dispone la verifica e avverte che il Senato non è in numero legale. Sospende pertanto la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 21,53, è ripresa alle ore 22,13.

PRESIDENTE. Riprende i lavori.

Il Senato approva l'articolo 25, corrispondente all'articolo 28 del testo licenziato dal Senato.

PRESIDENTE. L'articolo 26, corrispondente all'articolo 29 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati. Passa quindi all'esame dell'articolo 27, corrispondente all'articolo 30 del testo approvato dal Senato, e dei relativi emendamenti.

CARUSO Antonino *(AN)*. Il 27.1 introduce un bilanciamento rispetto alla soluzione adottata dalla Camera dei deputati sull'ammissibilità della prova contraria nel caso di giudizio abbreviato.

GRECO *(FI)*. Il 27.2 risponde ad analoga esigenza, richiamandosi al principio di parità tra accusa e difesa.

PINTO, *relatore*. È contrario ad entrambi gli emendamenti.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge il 27.1 e il 27.2 e approva l'articolo 27.

PRESIDENTE. L'articolo 28, corrispondente all'articolo 31 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati. Passa all'esame dell'articolo 29, corrispondente all'articolo 32 del testo approvato dal Senato, e dei relativi emendamenti.

CARUSO Antonino *(AN)*. Dà per illustrato il 29.1.

GRECO *(FI)*. Il 29.2 non richiede illustrazione.

PINTO, *relatore*. È contrario ad entrambi gli emendamenti.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Anche il Governo è contrario.

Il Senato respinge il 29.1 e il 29.2 e approva l'articolo 29.

PRESIDENTE. Gli articoli da 30 a 33, corrispondenti agli articoli da 33 a 36 del testo varato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Il Senato approva l'articolo 34, corrispondente all'articolo 37 del testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Gli articoli 35 e 36, corrispondenti rispettivamente agli articoli 38 e 39 del testo licenziato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati. Passa quindi all'esame dell'articolo 37, corrispondente all'articolo 40 del testo approvato dal Senato, e dell'emendamento ad esso riferito.

CARUSO Antonino *(AN)*. Il 37.1 tende a ripristinare il testo approvato dal Senato in occasione della precedente lettura.

PINTO, *relatore*. È contrario.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge il 37.1 e approva l'articolo 37.

PRESIDENTE. Gli articoli da 38 a 56, corrispondenti rispettivamente agli articoli da 41 a 59 del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati. Passa quindi all'esame dell'articolo 57, corrispondente all'articolo 60 del testo licenziato dal Senato, e degli emendamenti ad esso riferiti.

GRECO *(FI)*. Illustra il 57.1, soppressivo dell'intero articolo, e il 57.2, dando per illustrato il 57.3.

CARUSO Antonino *(AN)*. Motiva gli emendamenti recanti la sua firma.

PINTO, *relatore*. È contrario a tutti gli emendamenti.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda.

Con successive votazioni, il Senato respinge gli emendamenti da 57.1 a 57.7 e approva l'articolo 57.

GRECO *(FI)*. Ritira il 57.0.1.

Il Senato approva la soppressione dell'articolo 61 votata dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Gli articoli 58 e 59, corrispondenti agli articoli 62 e 63 del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati. Passa quindi alla votazione finale.

CARUSO Antonino *(AN)*. La maggioranza approverà il provvedimento nella consapevolezza di non aver corretto gli errori commessi dalla Camera dei deputati. Se risponde al vero la notizia che il ministro Diliberto adotterà in tempi rapidissimi un provvedimento d'urgenza per apportare al disegno di legge in votazione le necessarie modifiche, dimostrerà certamente di aver ben operato dal punto di vista tecnico; ma ciò comunque una sconfitta per il Parlamento che avrà dimostrato di non essere in grado di approvare una buona legge. In realtà il Ministro avrebbe dovuto accettare la proposta dell'opposizione di differire l'entrata in vigore della riforma introduttiva del giudice unico, che potrà funzionare soltanto se gli operatori della giustizia la accetteranno a la applicheranno sino in fondo. Alleanza Nazionale si asterrà dalla votazione per far sì che la maggioranza si assuma tutta la responsabilità di quanto sta decidendo. *(Applausi dal Gruppo AN).*

GRECO *(FI)*. L'opposizione del Polo mirava a far slittare l'avvio della riforma del giudice monocratico ad una data ravvicinata, ma comunque successiva al 2 gennaio. La maggioranza, invece, ha deciso di approvare comunque questa legge, pur giudicandola insoddisfacente, come riconosciuto dallo stesso relatore. Per questi motivi Forza Italia voterà contro.

CIRAMI *(UDeuR)*. Il disegno di legge in esame andava approvato definitivamente per completare il percorso avviato con l'istituzione del giudice monocratico. Registrando positivamente l'impegno del Governo ad apportare tutte le modifiche che la pratica quotidiana richiederà, dichiara il voto favorevole del Gruppo assicurando la massima disponibilità a collaborare in quest'opera di adeguamento della normativa. *(Applausi dai Gruppi PPI e DS. Congratulazioni).*

CALLEGARO *(CCD)*. I senatori del CCD non possono approvare gli stravolgimenti apportati dalla Camera dei deputati all'equilibrio complessivo faticosamente raggiunto al Senato nel corso della precedente lettura del provvedimento, né possono accettare che argomenti così importanti vengano esaminati sotto la spinta della fretta. Per questi motivi essi si asterranno, preannunciando sin d'ora che vigileranno affinché il Governo rispetti l'impegno a sopperire alle esigenze sottolineate dall'opposizione nel corso della discussione. *(Applausi dal Gruppo CCD, FI e del senatore Follieri).*

Il Senato approva il disegno di legge n. 3807-B nel suo complesso.

PRESIDENTE. Comunica l'ordine del giorno delle sedute del 16 dicembre *(v. Resoconto stenografico)* e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 22,49.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente ROGNONI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 21,02).*
Si dia lettura del processo verbale.

SCOPELLITI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta notturna del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Angius, Barrile, Bertoni, Bo, Bobbio, Carpi, Cecchi Gori, Cioni, Daniele Galdi, Del Turco, De Martino Francesco, Di Pietro, D'Urso, Fiorillo, Fumagalli Carulli, Fusillo, Leone, Lauria Michele, Manconi, Martelli, Morando, Ossicini, Papini, Pellegrino, Petruccioli, Rocchi, Taviani, Toia, Viserta Costantini, Viviani, Volcic.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Besostri, Diana Lino, Lauricella e Turini, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Squarcialupi, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa Occidentale; De Carolis, per partecipare all'udienza conoscitiva presso il consiglio regionale di Bologna in merito all'ordinamento del sistema fieristico regionale.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 21,03).*

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(3807-B) ***Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense*** *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca; Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; Pisapia ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3807-B.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni sono soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salva la votazione finale.

Ricordo che nel corso della seduta pomeridiana di oggi è stato approvato l'articolo 11, corrispondente all'articolo 14 del testo approvato dal Senato, e che gli articoli da 12 a 16, corrispondenti agli articoli da 15 a 19 del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto pertanto ai voti l'articolo 17, corrispondente all'articolo 20 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 18, corrispondente all'articolo 21 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo quindi all'esame dell'articolo 19, corrispondente all'articolo 22 del testo approvato dal Senato, su cui è stato presentato un emendamento che invito il presentatore ad illustrare.

CARUSO Antonino. Nel corso della discussione generale ho riservato qualche applauso convinto all'intervento del senatore Gasperini. Non è stata la prima volta e non sarà l'ultima perché il senatore Gasperini, soprattutto quando interviene nella materia che più gli è propria per la sua tradizione professionale, cioè in materia di giustizia, dice cose che non sono giuste ma sacrosante.

È il caso del comma 5 della nuova formulazione dell'articolo 420-*ter*, cui è riferito l'emendamento 19.2, a mia firma. Si tratta della impossibilità dell'imputato, anche se detenuto, a presentarsi all'udienza: si afferma il principio che in tale caso il giudice, anche d'ufficio, deve rinviare il processo ad altra udienza.

Tale fattispecie (mi riferisco al comma 5 dell'articolo 420-*ter*) si applica anche nel caso dell'assenza del difensore, con un'eccezione comprensibile, prevista per ragioni di speditezza e di economia del giudizio, e cioè nel caso in cui l'imputato abbia deciso di avvalersi della facoltà di nominare «due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi». Tuttavia, il testo al nostro esame prevede il fatto che in tale caso la questione sia subordinata o, per meglio dire, possa essere subordinata al fatto che l'imputato chieda «che si proceda in assenza del difensore impedito».

L'emendamento che ho presentato, viceversa, mira a far sì che tale richiesta non possa validamente provenire esclusivamente dall'imputato, lasciato solo nel frangente in cui deve decidere sulla completezza della propria difesa, ma viceversa – ecco il contenuto essenziale dell'emendamento – dall'imputato o da altro suo difensore (il che implica il fatto che l'imputato, nell'esatto momento della richiesta, sia assistito da altro suo difensore) ovvero dall'imputato e dal difensore impedito che svolgano istanza congiunta in tal senso.

Signor Presidente, ritengo che questo emendamento, che involve il diritto alla difesa e il pieno rispetto del principio del diritto costituzionale garantito ai cittadini, dovrebbe essere votato con il procedimento elettronico, affinché ciascuno dei componenti di questa Assemblea si assuma l'effettiva e concreta responsabilità di quanto deciderà di fare: avanzo tale richiesta, pur consapevole che forse ad essa potrà mancare il necessario appoggio.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

PINTO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario. L'emendamento testé illustrato, infatti, sostanzialmente ripristina la formula che il Senato aveva adottato, che innovava rispetto al sistema del codice di procedura penale; poiché tale sistema non ha creato inconvenienti di sorta, è bene non turbare quanto finora ha dimostrato essere efficace.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.2.

GRECO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRECO. Signor Presidente, ritengo che, indipendentemente dall'osservazione testé svolta dal relatore, senatore Pinto, il quale giustamente ha sottolineato che l'emendamento va nel senso di reintrodurre quel precedente orientamento che aveva seguito la Commissione in prima lettura, credo che sia opportuno riflettere sulla questione perché, come ha già ricordato il presentatore dell'emendamento, senatore Antonino Caruso, ove mai la proposta emendativa dovesse essere respinta, sarebbe gravemente compromessa l'assistenza legale dell'imputato. Il presentatore dell'emendamento ha anche rilevato che non si può permettere di lasciare solo l'imputato in questa importante decisione e ritengo quindi che sia necessario estendere questa possibilità anche al difensore o all'imputato e al difensore impedito che chiedano che si proceda in assenza di quest'ultimo. È una *ratio* che condivido appieno ed ecco perché dichiaro che voterò favorevolmente all'emendamento in votazione.

CALLEGARO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALLEGARO. Signor Presidente, intervengo, oltre che per dichiarare che voterò a favore dell'emendamento, anche per rilevare e rimarcare che questo sarà uno dei casi in cui spero che il Governo o comunque la maggioranza si impegnino a presentare modifiche con specifici disegni di legge.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Caruso Antonino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Colleghi, poiché mi viene fatto notare che non sono ancora trascorsi i venti minuti previsti dal Regolamento rispetto al preannuncio di votazione, sospendo la seduta fino alle ore 21,23.

(La seduta, sospesa alle ore 21,14, è ripresa alle ore 21,25).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3807-B

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Invito il senatore segretario a verificare nuovamente se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Caruso An-

tonino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 19.2, presentato dai senatori Caruso Antonino e Bucciero.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	146
Senatori votanti	145
Maggioranza	73
Favorevoli	23
Contrari	121
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3807-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 19, corrispondente all'articolo 22 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Gli articoli 20, 21 e 22, corrispondenti rispettivamente agli articoli 23, 24 e 25 del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 23 del testo approvato dalla Camera dei deputati, corrispondente all'articolo 26 del testo approvato dal Senato, su cui è stato presentato un emendamento che invito i presentatori ad illustrare.

GRECO. Signor Presidente, per la verità, malgrado la lettura dei Resoconti della Camera dei deputati, non sono riuscito a capire perché l'altro ramo del Parlamento abbia soppresso la prima parte del comma 3

di quello che era il nostro articolo 26, diventato ora articolo 23. In ogni caso, prescindendo dalle ragioni che hanno portato alla soppressione – senz'altro apprezzabili, altrimenti ciò non sarebbe accaduto – mi permetto di segnalare soltanto che laddove non dovessimo reintrodurre le parole: «Salvo quanto previsto dall'articolo 421-*bis*», ci troveremmo di fronte ad una palese contraddizione tra l'articolo 422, come modificato dall'articolo 22, e l'articolo 425 come riscritto proprio dall'articolo 23.

Però, proprio perché non sono convinto dell'assurdità della soppressione e perché non sono eccessivamente convinto anche della bontà di questo emendamento che vede come primo firmatario il collega Centaro – ma non mi sento di ritirarlo perché avrei bisogno anche del supporto dei colleghi Pera e Centaro che non sono presenti – dichiaro a nome del mio Gruppo che ci asterremo dal votare l'emendamento. In occasione della votazione, signor Presidente chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

PINTO, *relatore.* Signor Presidente, esprimo un parere contrario con una brevissima motivazione. In discussione generale abbiamo ascoltato un severo richiamo del senatore Pera all'articolo 421-*bis* così come formulato dal Parlamento. Tale articolo riguarda l'integrazione delle indagini. Nel momento in cui la Camera dei deputati elimina il richiamo all'articolo 421-*bis*, solo per questo i colleghi dell'opposizione intendono ripristinarne il tenore. Ripeto, il mio parere è contrario.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia.* Esprimo parere contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.1.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di verifica del numero legale avanzata dal senatore Greco risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 21,30, è ripresa alle ore 21,50).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3807-B

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.1.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Signor Presidente, chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3807-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.1, presentato dal senatore Centaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 23, corrispondente all'articolo 26 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 24, corrispondente all'articolo 27 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 25, corrispondente all'articolo 28 del testo approvato dal Senato.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Signor Presidente, chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale. *(Commenti dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo e Partito Popolare Italiano).*

Sospendo pertanto la seduta per 20 minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 21,53, è ripresa alle ore 22,13).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3807-B

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Metto ai voti l'articolo 25, corrispondente all'articolo 28 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Ricordo che la Camera dei deputati non ha apportato modifiche all'articolo 26, corrispondente all'articolo 29 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 27, corrispondente all'articolo 30 del testo approvato dal Senato, su cui sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, onorevoli colleghi, parliamo del giudizio abbreviato, che è una sorta di patteggiamento istruttorio, di patteggiamento sulla prova.

L'imputato può autonomamente chiedere di essere giudicato sulla base degli atti, dei mezzi di prova che sono stati raccolti. Con l'articolo 27 viene modificato l'articolo 438 del codice di procedura penale e assistiamo ad una sorta di «ballo del gambero», un passo avanti ed uno indietro. Infatti, con il comma 5 di tale articolo si amplia la possibilità del giudizio abbreviato, con tutte le conseguenze anche di carattere deflattivo che lascio a tutti immaginare (si arriva, in tutta evidenza, ad un processo più spedito, più economico); questa possibilità si amplia perché l'imputato, scegliendo di essere giudicato sulla base degli atti raccolti dal giudice, può tuttavia subordinare la propria richiesta ad un'integrazione probatoria ulteriore necessaria ai fini della decisione. Si tratta quindi indubbiamente di un passo avanti, perché si agevola il percorso abbreviato, pur consentendo all'imputato di disporre adeguatamente e in maniera più completa della propria difesa.

Le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati sono due: una è neutrale, anzi, devo riconoscere che è esatta, cioè quella rappresentata dal penultimo periodo del comma 5, in cui, come potete leggere, colleghi, si dice: «In tal caso il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria». Dunque, l'imputato chiede di essere giudicato allo stato degli atti, ma subordina la propria richiesta al fatto di poter conseguire una prova ulteriore; ed è giusto che il pubblico ministero, su questa prova ulteriore che va a formarsi, abbia la possibilità di chiedere una prova contraria.

Rilevata come neutrale questa modifica, anzi, condivisibile e positiva, ecco il passo indietro del gambero: lo troviamo nell'ultimo periodo del comma 5, che recita: «Resta salva l'applicabilità dell'articolo 423». All'imputato in quel momento può – questo dice appunto l'articolo 423 del codice di procedura penale – muoversi una nuova contestazione: detto in maniera, se vogliamo, tecnica, ma questo è il senso del problema.

Allora, pare che questo possa comportare un depotenziamento di un istituto che è, viceversa, vantaggioso sia per l'imputato sia per l'economia generale della nostra giustizia, perché in qualche maniera cambia le regole del gioco mentre il gioco è in corso.

Di qui, colleghi, la necessità che io ho ravvisato di creare un bilanciamento di fronte a questa ulteriore opzione introdotta dalla Camera dei deputati. Questo bilanciamento ritengo possa essere introdotto attraverso la previsione del fatto che se avviene una nuova contestazione in quella fase del giudizio abbreviato l'imputato possa avere la facoltà di revocare la propria richiesta di definizione del processo appunto con detto rito abbreviato riportando quindi il processo stesso nella sua sede naturale che è quella del dibattimento.

GRECO. Signor Presidente, la *ratio* ispiratrice dell'emendamento 27.2 è molto simile a quella dell'emendamento 27.1 testé illustrato dal collega Caruso Antonino. Non mi resta quindi che sposare in pieno la motivazione addotta per la precedente proposta di modifica.

In sintesi, non si vede come mai, una volta fatta salva la facoltà del pubblico ministero e anche dello stesso giudice istruttore di chiedere o disporre nuove indagini, non si debba riconoscere anche alla parte privata, al difensore, di potersi regolare sulla scorta di questa nuova possibilità e quindi di poter recedere da quella che era un'iniziale richiesta dell'imputato di essere giudicato allo stato degli atti.

Quindi, in nome di quella sacrosanta parità tra difesa e accusa che noi vogliamo – parità agognata perché purtroppo nella realtà in Italia ancora non si vuole, come confermerà la mancata approvazione di questo emendamento – abbiamo cercato di individuare norme di attuazione concreta di questo sacrosanto principio, contenuto nell'articolo 111 della Costituzione cui si sta cominciando a dare piena attuazione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PINTO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 27.1 e 27.2.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27.1, presentato dai senatori Caruso Antonino e Bucciero.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 27.2, presentato dal senatore Centaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 27, corrispondente all'articolo 30 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Ricordo che la Camera dei deputati non ha apportato modifiche all'articolo 28, corrispondente all'articolo 31 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 29, corrispondente all'articolo 32 del testo approvato dal Senato, su cui sono stati presentati due emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 29.1, che affronta esattamente il problema che ho riferito in Assemblea in un'altra collocazione.

GRECO. Signor Presidente, l'emendamento 29.2 richiama la motivazione degli emendamenti 27.1 e 27.2 prima illustrati. Pertanto, mi dispenso dal sottoporre alla vostra attenzione tale motivazione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PINTO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 29.1 e 29.2.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 29.1, presentato dai senatori Caruso Antonino e Bucciero.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 29.2, presentato dal senatore Centaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 29, corrispondente all'articolo 32 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Ricordo che la Camera dei deputati non ha apportato modifiche agli articoli 30, 31, 32 e 33 corrispondenti agli articoli 33, 34, 35 e 36 del testo approvato dal Senato.

Metto ai voti l'articolo 34, corrispondente all'articolo 37 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Ricordo che la Camera dei deputati non ha apportato modifiche agli articoli 35 e 36, corrispondenti agli articoli 38 e 39 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 37, corrispondente all'articolo 40 del testo approvato dal Senato, su cui è stato presentato un emendamento che invito il presentatore ad illustrare.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, l'emendamento 37.1 mira a ripristinare il testo che era stato votato dall'Assemblea del Senato. La scelta effettuata dalla Camera è diversa, ma a mio modo di vedere non è condivisibile.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

PINTO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 37.1.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 37.1, presentato dai senatori Caruso Antonino e Bucciero.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 37, corrispondente all'articolo 40 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Ricordo che la Camera dei deputati non ha apportato modifiche agli articoli dal 38 al 56, corrispondenti agli articoli dal 41 al 59 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 57, corrispondente all'articolo 60 del testo approvato dal Senato, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

GRECO. Signor Presidente, vorrei dare qualche motivazione sull'emendamento 57.1, tendente a sopprimere l'*ex* articolo 60 del testo approvato dal Senato in prima lettura. Io credo che la genesi di questa norma sia un residuo dell'iniziale idea, poi abbandonata, di introdurre l'udienza predibattimentale al posto di quella preliminare e di affidarla ad un giudice del dibattimento. Venuta meno tale idea, penso non ci sia più ragione di conservare la rotazione per cui i giudici del dibattimento dovrebbero fare a turno i GIP, con il grave inconveniente che è stato messo in evidenza da più parti e da alcuni tribunali.

La motivazione di questo emendamento soppressivo va oltre la considerazione degli inconvenienti. Io mi permetto ancora una volta di sottolineare quanto ho affermato in sede di discussione generale, ossia che per i giudici ordinari vi è una norma che non è legislativa – quindi è una fonte subprimaria – che stabilisce la permanenza massima nel tetto di dieci anni. Poi, vi è la norma che dispone che i pubblici ministeri della DDA possono restare per un termine massimo di otto anni nel loro ufficio. Invece con questa norma, una norma di legge, quindi diversa dalle altre, vogliamo disciplinare la permanenza massima del giudice dell'udienza preliminare.

A mio avviso, è bene sopprimere la previsione per motivi di forma e di merito. Per motivi di merito, in quanto è un bene che tutta la materia venga disciplinata con una normativa omogenea.

Ricordo che in Commissione abbiamo sollevato anche il problema delle incrostazioni di potere di una speciale categoria, questione che dovrebbe fare ancora più paura di quella dei GUP: mi riferisco ai giudici delle sezioni fallimentari, per i quali non vige questa disposizione. Stiamo creando norme sempre più diversificate: abbiamo i giudici ordinari, cui appartengono i GIP e i GUP, per i quali è previsto, da una circolare del CSM, un periodo di dieci anni; abbiamo portato i tre anni previsti a sei e il collega Centaro ha presentato un emendamento, a sostegno del quale non spenderò neanche una parola perché auspicherei la soppressione dell'intero articolo. Qualora non sia approvato l'emendamento interamente soppressivo, in via subordinata mi limito a proporre la soppressione del comma 2-*ter* dell'articolo 57 che prevede questa specie di rotazione per sei anni consecutivi.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, gli emendamenti 57.4 e 57.40 traggono ragione dal termine «consecutivi»; tale parola implica un sistema che avevo accettato, pure a malincuore, quando il periodo di permanenza nella funzione da parte del giudice per le indagini preliminari era limitato a tre anni. Nel momento in cui si accetta, viceversa, che tale periodo di tempo sia elevato a sei anni, signor Presidente, ono-

revoli colleghi, si comprenderà bene che la facoltà della consecutività genera la possibilità, precedentemente evocata dal senatore Greco, che il magistrato divenga stabile in un posto per un periodo di tempo intollerabile. Sarà infatti sufficiente che questo giudice venga rimosso dall'incarico quindici giorni prima della scadenza dei sei anni e che lo riassuma quindici giorni dopo, per determinare una stabilità nell'incarico per un periodo di tempo non sopportabile.

L'emendamento 57.5 è volto ad accettare la modifica approvata dalla Camera dei deputati, tendente a prorogare la durata dell'incarico del giudice quando egli deve portare a compimento un atto che gli è stato richiesto, limitando tuttavia tale previsione alla sola ipotesi in cui l'atto sia richiesto al giudice dall'imputato.

L'emendamento 57.6 è volto a ripristinare le parole «e in ogni caso per non oltre nove mesi», al fine di stabilire un termine certo per la durata dell'incarico.

Do per illustrato l'emendamento 57.7.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PINTO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 57.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 57.1, presentato dal senatore Greco.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 57.2, presentato dal senatore Greco.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 57.3, presentato dal senatore Centaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 57.4, presentato dai senatori Antonino Caruso e Bucciero.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 57.40, presentato dai senatori Antonino Caruso e Bucciero.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 57.5, presentato dai senatori Antonino Caruso e Bucciero.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 57.6, presentato dai senatori Antonino Caruso e Bucciero.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 57.7, presentato dai senatori Antonino Caruso e Bucciero.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 57, corrispondente all'articolo 60 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 57.0.1, volto ad inserire un articolo dopo l'articolo 57 del testo approvato dalla Camera e tendente a ripristinare l'articolo 61 del testo approvato dal Senato e soppresso dalla Camera dei deputati. Invito il presentatore ad illustrarlo.

GRECO. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Ricordo che la Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 61 del testo approvato dal Senato. L'Assemblea deve ora deliberare su tale soppressione.

Metto pertanto ai voti la soppressione dell'articolo 61 del testo approvato dal Senato, deliberata dalla Camera dei deputati.

È approvata.

Ricordo che la Camera dei deputati non ha apportato modifiche agli articoli 58 e 59, corrispondenti agli articoli 62 e 63 del testo approvato dal Senato.

Passiamo dunque alla votazione finale.

CARUSO Antonino. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, ho rinunciato ad intervenire nel corso della discussione generale nutrendo il sospetto che l'Assemblea del Senato stesse per consumare un'inutile cerimonia, come poi è in concreto avvenuto.

Abbiamo diligentemente illustrato i nostri emendamenti ed il presidente Pinto ha mostrato in alcuni casi di essere non solo un ottimo relatore di questo disegno di legge, ma anche un ottimo avvocato, quale egli è: è riuscito, infatti, ad arrampicarsi sugli specchi, come tante volte gli avvocati sono costretti a fare, per sostenere che alcune scelte erano condivisibili anche quando a tutti – sia membri della maggioranza che dell'opposizione – apparivano come dei veri e propri errori commessi dalla Camera dei deputati, per i quali, certamente, nessuno va condannato non solo perché tutti quanti sbagliano ma anche perché – a mio modo di vedere – la Camera ha anche corretto alcuni aspetti del testo che il Senato aveva licenziato. Lo sforzo del relatore era mirato a pervenire ad un risultato che consentisse ai componenti del Senato di uscire da quest'Aula votando una legge che nella consapevolezza di tutti è imperfetta, ma comunque salvando la faccia.

Signor Presidente, non sono intervenuto in discussione generale poiché sono poco incline alle cerimonie ed in particolare a quelle di questo tipo; pertanto, chiedendo scusa ai colleghi, ho circoscritto i miei interventi a quelle che mi sono sembrate le necessarie illustrazioni delle proposte emendative.

Mi limito adesso a tirare le conclusioni del nostro lavoro ed a dichiarare il voto del Gruppo Alleanza Nazionale.

Il relatore ha riconosciuto che si tratta di un testo problematico e da correggere e da vari giorni serpeggia una voce secondo cui (si tratterrà poi di verificare se si tradurrà in realtà) gli italiani troveranno nella *Gazzetta Ufficiale*, contemporaneamente al provvedimento che sarà questa sera votato e diverrà legge dello Stato, un decreto-legge del Ministro della giustizia che interverrà per apportare in tempo reale (come si suol dire oggi nell'epoca dell'informatica) delle modifiche e delle correzioni alla legge stessa.

Signor Presidente, se ciò avverrà si dovrà riconoscere che il Ministro della giustizia avrà operato in maniera tecnicamente intelligente e dovuta perché con un tale stratagemma di tipo tecnico impedirà che un provvedimento di questa portata ed importanza possa essere varato ed essere presentato agli utenti della giustizia ed agli italiani tutti in maniera imperfetta, ma sarà una sconfitta per tutti noi perché sarà la dimostrazione che il Parlamento non è stato capace di calcolare i tempi necessari per il suo lavoro e di organizzarsi in maniera tale da approvare una legge che non fosse riconosciuta dalla larga parte dei suoi componenti come imperfetta.

Vorrei essere, se così dovesse capitare, un bravo opinionista di giornale; chiederei al mio direttore: «mi dia due colonne, che li scortico» perché questo forse meriteremmo di subire, non per il merito di cui ci siamo occupati, che pure ha in alcune parti grande rilevanza, ma per l'accettazione di un metodo e di un sistema.

Ebbene, il Ministro della giustizia, se proprio doveva e voleva fare un decreto-legge, ne doveva predisporre un altro, assai semplice; e questa opposizione non ha esitato a rappresentare, in tutta lealtà, al Ministro della giustizia l'ipotesi di un decreto-legge con cui differire

l'entrata in vigore del giudice unico dalla data del 2 gennaio 2000 ad una data assai prossima.

Quando fu votato il rinvio al 2 gennaio, questa opposizione sostenne che esso non era sufficiente e che i tempi non sarebbero bastati; questa opposizione – che oggi ha ragione per quello che è accaduto – ha promesso sul proprio onore (ed è abituata a mantenere le promesse fatte), che non avrebbe aperto bocca in quest'Aula per maramaldeggiare, se si fosse verificata tale evenienza.

Dunque, sarebbe stata questa l'unica cosa seria da fare per consentire agli italiani e ai cittadini di vedersi consegnare un provvedimento funzionale ad una riforma di grande portata, di grande rilievo e ampiezza una riforma, colleghi, che non poggia solamente sulle nostre scelte o sul lavoro, pur oculato, del Ministro della giustizia e dei funzionari del Ministero della giustizia, trattandosi di una riforma che, in larga misura, poggia su migliaia di addetti ai lavori che dovranno avere la voglia, la capacità e la possibilità di renderla attuale.

Dogmaticità della data del 2 gennaio 2000: il buon relatore ed il buon avvocato si è sforzato di spiegarci e di persuaderci che non vi è nulla di dogmatico, quasi che il 2 gennaio 2000 sia una data casuale. Non è così, colleghi. Si è fatto in modo che questa riforma, voluta dal ministro Flick, quando vi era il Governo Prodi, ereditata dal ministro Diliberto con il presente Governo, giudicata e dichiarata – ricordo per esempio il senatore Calvi, relatore di più provvedimenti ad essa collegati – la vera grande riforma epocale, potesse essere una delle prime realizzazioni del nuovo millennio.

È una scommessa su cui il ministro Diliberto e la maggioranza giocano ed è una scommessa, a mio modo di vedere, avventata proprio per le ragioni che ho detto prima. Questa riforma potrà funzionare o no. Mi auguro che funzioni (anche se non ne condivido, per la gran parte, le scelte) perché ho a cuore il funzionamento del nostro sistema della giustizia. Ma, come ho detto prima, essa potrà funzionare o no in buona misura per il contributo che tutti abbiamo dato sia in sede parlamentare, sia attraverso il lavoro del Governo e, soprattutto, funzionerà se quanto noi abbiamo fatto non solo sarà accettato ed accettabile ma sarà in concreto applicato dalle migliaia di operatori, magistrati, ausiliari, avvocati che calcano quotidianamente le scene della giustizia.

Per come la vedo io, il Governo rischia molto nel momento in cui scommette, in nome di una delle prime grandi riforme del nuovo millennio, su un provvedimento che si presenta problematico non solo per i suoi contenuti intrinseci, ma per l'alto rischio che possa non funzionare, e paradossalmente non per colpa del Governo, non per colpa della maggioranza.

Diceva il senatore Russo – l'ho ascoltato con la consueta attenzione nel corso del suo intervento in discussione generale – che il bicameralismo comporta, come regola, l'accettazione da parte di una Camera delle modifiche introdotte dall'altra. Il principio è sacrosanto, ma in alcuni casi – ne ho citato almeno uno durante l'illustrazione degli emendamenti – non stiamo accettando delle modifiche: stiamo accettando consapevolmente degli errori, errori per i quali può non esservi colpa e

non vi è senz'altro dolo. Si tratta di aspetti che sono sfuggiti e comunque errori che – per così dire – glacialmente restano.

Mi sono riferito alla tentata violenza carnale di gruppo, che è affidata ad una tentata giustizia di gruppo e credo di aver fatto l'esempio più alla portata di tutti: non di tutti voi, ma di tutti coloro che vorranno esaminare gli atti dei nostri lavori.

Il relatore ha affermato che è stata negata al provvedimento la sede deliberante con modifiche concordate. È cosa che egli rammenta in modo inesatto, perché il Ministro della giustizia, quando venne nell'Aula della Commissione, disse, con tutta la cordialità che gli è propria, che, malgrado i suoi sforzi presso l'altro ramo del Parlamento, era apparso impossibile che fosse nuovamente esaminata questa proposta di legge in tempo utile per la data di sabato prossimo, 18 dicembre, e che egli aveva ricevuto un diniego dal Presidente della Camera, rispetto alla diversa organizzazione dei lavori. Quindi, senatore Pinto, deliberante o no, siamo stati condannati ad accettare questo provvedimento così come ci è pervenuto, senza la possibilità di modificarlo. *(Il sottosegretario Ayala fa un gesto che indica maggior concisione).*

Sottosegretario Ayala, immagino che quel gesto inteso a chiedere più concisione non fosse rivolto a me, perché una volta, mentre stavo intervenendo, ne ha fatto uno analogo al mio indirizzo un presidente della sezione fallimentare e poi (povero lui!), quando lesse la sentenza della Corte di appello che riformava la sua sentenza, forse se ne pentì.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia.* Senatore Caruso, non sono strabico: semplicemente guardavo da altra parte. *(Pronuncia le parole indicando la parte centrale dell'emiciclo).*

CARUSO Antonino. Signor Presidente, mi avvio a concludere il mio intervento, perché sono arrivato alle battute conclusive.

Annuncio quindi il voto di astensione del Gruppo di Alleanza Nazionale e non di contrarietà, perché votare contro questo provvedimento vorrebbe dire dare dignità al metodo con cui esso viene posto in votazione, dignità che non merita. È un provvedimento che la maggioranza deve accettare di votare essa sola, senza il nostro contributo, assumendo le responsabilità, anche di carattere sistematico, che il voto che essa esprimerà comporta. Si tratta di una masochistica accettazione di un depauperamento della capacità di scelta di quest'Assemblea, che non può che essere consegnata in via esclusiva alla maggioranza.

Ripeto, dunque, che il Gruppo di Alleanza Nazionale si asterrà dal voto. *(Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale).*

GRECO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRECO. Signor Presidente, il mio Gruppo ha svolto in sede di discussione generale interventi molto ampi, motivando la contrarietà di

Forza Italia all'approvazione di questo provvedimento. Non lo abbiamo fatto per mero spirito ostruzionistico, anche perché riteniamo il provvedimento necessario per riparare ad alcuni rischi e pericoli sul piano delle garanzie messe in pericolo dalla «legge-madre» (che io ho definito una «madre cattiva») e quindi apprezziamo anche ciò che è stato fatto nei due rami del Parlamento in merito. Avremmo però voluto che la nostra opposizione raggiungesse il risultato di far slittare la fatidica data del 2 gennaio 2000, che riteniamo rappresenti una sciagura per il nostro Paese.

Comunque, anche per entrare nel merito del provvedimento che state per licenziare con il nostro voto contrario, tenete presente che approvate un provvedimento insoddisfacente: l'aggettivo non è mio, ma è della maggioranza, del relatore e di molti senatori intervenuti in Commissione. Non avremmo voluto dare al nostro Paese una legge che voi stessi sin d'ora definite insoddisfacente; avremmo voluto dare alla gente una legge che soddisfacesse tutte le esigenze, ma soprattutto quelle di garanzia imposte dalla Costituzione.

Così non è stato e allora dovete approvarla da soli, senza coinvolgere la nostra responsabilità.

CIRAMI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRAMI. Signor Presidente, la mia dichiarazione di voto sarà molto breve per non incorrere nelle ire dei colleghi. Non sono intervenuto in discussione generale, ma credo che qualche dichiarazione io debba rilasciarla, anche perché, essendo stato chiamato in causa, debbo motivare l'affermazione fatta in Commissione giustizia con la quale invitavo i colleghi a votare comunque questo disegno di legge senza apportarvi alcuna modifica.

Come tanti altri, avendo indossato la toga per molti anni, soprattutto quella del pretore, ho già consumato da tempo la malinconia di questo termine che scompare dal nostro ordinamento, però il momento politico-giudiziario è così importante che non credo possa farci immolare in nostalgie del passato e ci impone oggi responsabilmente l'approvazione definitiva di questo disegno di legge che completa un percorso già iniziato con l'istituzione del giudice monocratico, a suo tempo votato a larga maggioranza da entrambi i rami del Parlamento.

Ciò però non significa una rinuncia alle prerogative parlamentari di apportare quelle giuste modifiche che noi tutti abbiamo riconosciuto essere necessarie per licenziare un perfetto disegno di legge, anche se la perfettibilità è comunque un dato relativo. La pratica giudiziaria, infatti, quella quotidiana dei giudici e degli avvocati nelle aule di giustizia – questo sì lo vorrei ricordare io, magistrato di lunga data, ma non vecchio, perché non ritengo di esserlo, con il rispetto per i vecchi, alla senatrice Scopelliti, che in questo momento non vedo – sappiamo quante volte abbia dimostrato come anche un argomento assai perfettibile in teoria, in pratica abbia poi avuto bisogno di aggiustamenti che in corso

d'opera si sono resi necessari e indispensabili. Ripeto, non esiste la perfezione in assoluto, ma solo, in questo caso, quella della pratica quotidiana che va affrontata.

Abbiamo registrato e dato responsabilmente adesione all'impegno assunto dal Governo, per il tramite del Ministro della giustizia, di farsi carico di quelle modifiche che la pratica quotidiana delle aule di giustizia dovesse far emergere come necessarie, senza dimenticare il contributo che poi la giurisprudenza potrà offrire per migliorare la riforma per l'introduzione del giudice unico di prima istanza o del tribunale in composizione monocratica come vorremmo, e per renderla certamente epocale, come definita dal senatore Calvi.

Ricordo poi al senatore Gasperini, che ugualmente non vedo, che certe terapie non sono immediate, ma che a volte per essere efficaci e guarire l'ammalato hanno bisogno di tempi lunghi e cadenzati. Quando si adotta una cura immediata si può provocare uno *shock* anafilattico e far morire l'ammalato. Noi preferiremmo tempi più lunghi e responsabilmente ci impegniamo, così come ha fatto il Ministro, a soccorrere a tutte le necessità che dovessero presentarsi nella pratica quotidiana per trasformarle poi in legge operante e correttiva di quella che oggi licenziamo favorevolmente. *(Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo e Partito Popolare Italiano. Congratulazioni).*

CALLEGARO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALLEGARO. Il Centro Cristiano Democratico non può votare a favore di questo disegno di legge, perché, come tutta l'opposizione, si ritiene beffato. Dopo aver contribuito, unitamente agli altri partiti del Polo, ad approvare un testo che poi è stato trasmesso alla Camera, se lo ritrova completamente stravolto. Non può votare a favore, perché non può avallare questo sistema della fretta, questo sistema, come avevo già detto prima, di andare piano per tre quarti del percorso, per poi accelerare nell'ultimo breve tratto.

Non vota peraltro nemmeno contro perché, oltre che per il motivo esposto dal collega Caruso Antonino, cioè per non dare dignità a questo provvedimento, parrebbe che lo facesse solo ed esclusivamente per spirito di parte. Quindi, noi del Centro Cristiano Democratico ci asterremo.

Non rallenteremo però la vigilanza: controlleremo che le promesse fatte e registrate in quest'Aula, cioè di provvedere a prendere in considerazione quegli emendamenti e quelle osservazioni che abbiamo avanzato e che sono stati ritenuti giusti dallo stesso relatore, siano veramente mantenute a breve tempo, con celerità. Vigileremo affinché ciò avvenga. *(Applausi dai Gruppi Centro Cristiano Democratico e Forza Italia e del senatore Follieri).*

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 3807-B nel suo complesso.

È approvato.

Onorevoli senatori, vi ringrazio per il lavoro svolto. Apprezzate le circostanze, tolgo la seduta.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 16 dicembre 1999

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 16 dicembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 (4057-B) *(Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati).*

2. Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura ed alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città (4275) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Pozza Tasca ed altri; Cordoni ed altri; Martinat ed altri; Trantino; Nardini ed altri; Di Capua ed altri; Gambale; Mussi ed altri; Cordoni ed altri; Cordoni ed altri; Schmid ed altri; Barral e Balocchi; Saonara; Bergamo; Prestigiacomo ed altri; Nardini ed altri).*

– MANIERI ed altri. – Norme in materia di congedi parentali (115).

– SALVATO e CARCARINO. – Norme per il diritto alla cura ed istituzione dei congedi parentali e familiari (192).

– DANIELE GALDI ed altri. – Ciclo di vita, orario di lavoro, tempo nella città (345).

– CAMO ed altri. – Interpretazione autentica dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di agevolazioni in favore di lavoratori che assistono persone handicappate (1000).

– DE LUCA Michele ed altri. – Norme per modulare i tempi della vita, ridurre la durata del lavoro, affermare il diritto al tempo scelto (1179).

II. Votazione sulle dimissioni presentate dal senatore Gawronski *(Voto a scrutinio segreto).*

La seduta è tolta *(ore 22,49).*

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 1,30 del giorno 16-12-1999

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense (3807-B)

ARTICOLI DAL 12 AL 18 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO III

CONTROLLO DELLA COMPETENZA NEL CORSO DELLE INDAGINI

Art. 12.

Identico all'articolo 15 approvato dal Senato

1. Dopo l'articolo 54-*ter* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 54-*quater*. - *(Richiesta di trasmissione degli atti a un diverso pubblico ministero) 1.* – La persona sottoposta alle indagini che abbia conoscenza del procedimento ai sensi dell'articolo 335 o dell'articolo 369 e la persona offesa dal reato che abbia conoscenza del procedimento ai sensi dell'articolo 369, nonché i rispettivi difensori, se ritengono che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso il quale il pubblico ministero che procede esercita le sue funzioni, possono chiedere la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente enunciando, a pena di inammissibilità, le ragioni a sostegno della indicazione del diverso giudice ritenuto competente.

2. La richiesta deve essere depositata nella segreteria del pubblico ministero che procede con l'indicazione del giudice ritenuto competente.

3. Il pubblico ministero decide entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta e, ove la accolga, trasmette gli atti del procedimento all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente, dandone comunicazione al richiedente. Se non provvede in tal senso, il richiedente, entro i successivi dieci giorni, può chiedere al procuratore generale presso la corte d'appello o, qualora il giudice ritenuto competente appartenga ad un diver-

so distretto, al procuratore generale presso la Corte di cassazione, di determinare quale ufficio del pubblico ministero deve procedere. Il procuratore generale, assunte le necessarie informazioni, provvede alla determinazione, entro venti giorni dal deposito della richiesta, con decreto motivato dandone comunicazione alle parti ed agli uffici interessati. Quando la richiesta riguarda taluno dei reati indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis*, il procuratore generale provvede osservando le disposizioni dell'articolo 54-*ter*.

4. La richiesta non può essere riproposta a pena di inammissibilità salvo che sia basata su fatti nuovi e diversi.

5. Gli atti di indagine preliminare compiuti prima della trasmissione degli atti o della comunicazione del decreto di cui al comma 3 possono essere utilizzati nei casi e nei modi previsti dalla legge».

CAPO IV

DIFENSORE

Art. 13.

Identico all'articolo 16 approvato dal Senato

1. Al comma 1 dell'articolo 100 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le parole: «dal difensore o da altra persona abilitata».

2. Il comma 3 dell'articolo 78 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«*3.* Se la procura non è apposta in calce o a margine della dichiarazione di parte civile, ed è conferita nelle altre forme previste dall'articolo 100, commi 1 e 2, essa è depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione della parte civile».

3. Al comma 1 dell'articolo 122 del codice di procedura penale, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Se la procura è rilasciata per scrittura privata al difensore, la sottoscrizione può essere autenticata dal difensore medesimo».

4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche alle procure conferite prima della data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO V

DIVIETO DI PUBBLICAZIONE DI ATTI E DI IMMAGINI

Art. 14.

Identico all'articolo 17 approvato dal Senato

1. La rubrica dell'articolo 114 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente: «*Divieto di pubblicazione di atti e di immagini*».

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 114 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«*6*-bis. È vietata la pubblicazione dell'immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta».

CAPO VI

RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE

Art. 15.

Identico all'articolo 18 approvato dal Senato

1. All'articolo 315 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro due anni dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna è divenuta irrevocabile, la sentenza di non luogo a procedere è divenuta inoppugnabile o è stata effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione alla persona nei cui confronti è stato pronunciato a norma del comma 3 dell'articolo 314»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2*. L'entità della riparazione non può comunque eccedere lire un miliardo».

2. Al comma 1 dell'articolo 409 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il provvedimento che dispone l'archiviazione è notificato alla persona sottoposta alle indagini se nel corso del procedimento è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare».

CAPO VII

INDAGINI PRELIMINARI

Art. 16.

Identico all'articolo 19 approvato dal Senato

1. L'articolo 415 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 415. - *(Reato commesso da persone ignote). – 1*. Quando è ignoto l'autore del reato il pubblico ministero, entro sei mesi dalla

data della registrazione della notizia di reato, presenta al giudice richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini.

2. Quando accoglie la richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini, il giudice pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Se ritiene che il reato sia da attribuire a persona già individuata ordina che il nome di questa sia iscritto nel registro delle notizie di reato.

3. Si osservano, in quanto applicabili, le altre disposizioni di cui al presente titolo.

4. Nell'ipotesi di cui all'articolo 107-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, la richiesta di archiviazione ed il decreto del giudice che accoglie la richiesta sono pronunciati cumulativamente con riferimento agli elenchi trasmessi dagli organi di polizia con l'eventuale indicazione delle denunce che il pubblico ministero o il giudice intendono escludere, rispettivamente, dalla richiesta o dal decreto».

Art. 17. **Approvato**

1. All'articolo 405, comma 2, ed all'articolo 407, comma 3, del codice di procedura penale, sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dall'articolo 415-*bis*,».

2. Dopo l'articolo 415 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 415-*bis*. - *(Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari). – 1.* Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore avviso della conclusione delle indagini preliminari.

2. L'avviso contiene la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.

3. L'avviso contiene altresì l'avvertimento che l'indagato ha facoltà, entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Se l'indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi.

4. Quando il pubblico ministero, a seguito delle richieste dell'indagato, dispone nuove indagini, queste devono essere compiute entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Il termine può essere prorogato dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, per una sola volta e per non più di sessanta giorni.

5. Le dichiarazioni rilasciate dall'indagato, l'interrogatorio del medesimo ed i nuovi atti di indagine del pubblico ministero, previsti dai commi 3 e 4, sono utilizzabili se compiuti entro il termine stabilito dal comma 4, ancorché sia decorso il termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice per l'esercizio dell'azione penale o per la richiesta di archiviazione».

3. All'articolo 416, comma 1, del codice di procedura penale le parole da «dall'invito» alla fine sono sostituite dalle seguenti: «dall'avviso previsto dall'articolo 415-*bis*, nonché dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine di cui all'articolo 415-*bis*, comma 3».

CAPO VIII

UDIENZA PRELIMINARE

Art. 18.

Identico all'articolo 21 approvato dal Senato

1. Al comma 1 dell'articolo 417 del codice di procedura penale, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;».

2. Al comma 1, lettera *c)*, dell'articolo 429 del codice di procedura penale, dopo le parole: «l'enunciazione» sono inserite le seguenti: «, in forma chiara e precisa,».

ARTICOLO 19 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 19.

Approvato

1. Al comma 1 dell'articolo 418 del codice di procedura penale, la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «cinque».

2. L'articolo 420 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

«Art. 420. - *(Costituzione delle parti). – 1.* L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.

2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità.

3. Se il difensore dell'imputato non è presente il giudice provvede a norma dell'articolo 97, comma 4.

4. Il verbale dell'udienza preliminare è redatto di regola in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140, comma 2; il giudice, su richiesta di parte, dispone la riproduzione fonografica o audiovisiva ovvero la redazione del verbale con la stenotipia.

Art. 420-*bis*. - *(Rinnovazione dell'avviso). – 1.* Il giudice dispone, anche di ufficio, che sia rinnovato l'avviso dell'udienza preliminare a norma dell'articolo 419, comma 1, quando è provato o appare probabile che l'imputato non ne abbia avuto effettiva conoscenza, sempre che il fatto non sia dovuto a sua colpa e fuori dei casi di notificazione mediante consegna al difensore a norma degli articoli 159, 161, comma 4, e 169.

2. La probabilità che l'imputato non abbia avuto conoscenza dell'avviso è liberamente valutata dal giudice. Tale valutazione non può formare oggetto di discussione successiva nè motivo di impugnazione.

Art. 420-*ter*. - *(Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore). – 1.* Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza, anche d'ufficio, rinvia ad una nuova udienza e dispone che sia rinnovato l'avviso all'imputato, a norma dell'articolo 419, comma 1.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può formare oggetto di discussione successiva nè motivo di impugnazione.

3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice rinvia anche d'ufficio l'udienza, fissa con ordinanza la data della nuova udienza e ne dispone la notificazione all'imputato.

4. In ogni caso la lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti.

5. Il giudice provvede a norma del comma 1 nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l'assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purchè prontamente comunicato. Tale disposizione non si applica se l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto o quando l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.

Art. 420-*quater*. – *(Contumacia dell'imputato). – 1.* Se l'imputato, libero o detenuto, non compare all'udienza e non ricorrono le condizioni indicate negli articoli 420, comma 2, 420-*bis* e 420-*ter*, commi 1 e 2, il giudice, sentite le parti, ne dichiara la contumacia.

2. L'imputato, quando si procede in sua contumacia, è rappresentato dal suo difensore.

3. Se l'imputato compare prima che il giudice adotti i provvedimenti di cui al comma 1 dell'articolo 424, il giudice revoca l'ordinanza che ha di-

chiarato la contumacia. In tal caso l'imputato può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio.

4. L'ordinanza dichiarativa di contumacia è nulla se al momento della pronuncia vi è la prova che l'assenza dell'imputato è dovuta a mancata conoscenza dell'avviso a norma dell'articolo 420-*bis* ovvero ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore od altro legittimo impedimento.

5. Se la prova dell'assenza indicata nel comma 4 perviene dopo la pronuncia dell'ordinanza prevista dal comma 1, ma prima dei provvedimenti di cui al comma 1 dell'articolo 424, il giudice revoca l'ordinanza medesima e, se l'imputato non è comparso, rinvia anche d'ufficio l'udienza. Restano comunque validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova è pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice dispone l'assunzione o la rinnovazione degli atti che ritiene rilevanti ai fini dei provvedimenti di cui al comma 1 dell'articolo 424.

6. Quando si procede a carico di più imputati, si applicano le disposizioni dell'articolo 18, comma 1, lettere *c)* e *d).*

7. L'ordinanza dichiarativa della contumacia è allegata al decreto che dispone il giudizio. Nel decreto è in ogni caso indicato se l'imputato è contumace o assente.

Art. 420-*quinquies.* - *(Assenza e allontanamento volontario dell'imputato). – 1.* Le disposizioni degli articoli 420-*bis* e 420-*ter* non si applicano quando l'imputato, anche se impedito, chiede o consente che l'udienza preliminare avvenga in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi. L'imputato in tali casi è rappresentato dal difensore.

2. L'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza è considerato presente ed è rappresentato dal difensore».

EMENDAMENTO

*Al comma 2, nell'articolo 420-*ter*, al capoverso 5, sostituire le parole:* «chiede che si proceda in assenza del difensore impedito» *con le altre:* «o altro suo difensore o l'imputato ed il difensore impedito chiedono che si proceda in assenza di quest'ultimo». **Respinto**

19.2 CARUSO Antonino, BUCCIERO

ARTICOLI DA 20 A 22 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 20.

Identico all'articolo 23 approvato dal Senato

1. Al comma 2 dell'articolo 421 del codice di procedura penale, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'imputato può rendere dichiara-

zioni spontanee e chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65».

Art. 21.

Identico all'articolo 24 approvato dal Senato

1. Dopo l'articolo 421 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 421-*bis*. - *(Ordinanza per l'integrazione delle indagini). – 1*. Quando non provvede a norma del comma 4 dell'articolo 421, il giudice, se le indagini preliminari sono incomplete, indica le ulteriori indagini, fissando il termine per il loro compimento e la data della nuova udienza preliminare. Del provvedimento è data comunicazione al procuratore generale presso la corte d'appello.

2. Il procuratore generale presso la corte d'appello può disporre con decreto motivato l'avocazione delle indagini a seguito della comunicazione prevista dal comma 1. Si applica, in quanto compatibile, la disposizione dell'articolo 412, comma 1».

Art. 22.

Identico all'articolo 25 approvato dal Senato

1. L'articolo 422 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 422. - *(Attività di integrazione probatoria del giudice). – 1*. Quando non provvede a norma del comma 4 dell'articolo 421, ovvero a norma dell'articolo 421-*bis*, il giudice può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione delle prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere.

2. Il giudice, se non è possibile procedere immediatamente all'assunzione delle prove, fissa la data della nuova udienza e dispone la citazione dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate nell'articolo 210 di cui siano stati ammessi l'audizione o l'interrogatorio.

3. L'audizione e l'interrogatorio delle persone indicate nel comma 2 sono condotti dal giudice. Il pubblico ministero e i difensori possono porre domande, a mezzo del giudice, nell'ordine previsto dall'articolo 421, comma 2. Successivamente, il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni.

4. In ogni caso l'imputato può chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Su richiesta di parte, il giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499».

ARTICOLO 23 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 23. **Approvato**

1. L'articolo 425 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 425. - *(Sentenza di non luogo a procedere). – 1.* Se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, indicandone la causa nel dispositivo.

2. Ai fini della pronuncia della sentenza di cui al comma 1, il giudice tiene conto delle circostanze attenuanti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 69 del codice penale.

3. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio.

4. Il giudice non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza.

5. Si applicano le disposizioni dell'articolo 537».

2. All'articolo 579, comma 1, e all'articolo 680, comma 2, del codice di procedura penale, le parole: «, di proscioglimento o di non luogo a procedere» sono sostituite dalle seguenti: «o di proscioglimento».

EMENDAMENTO

Al comma 1, nell'articolo 425, richiamato, al capoverso 3 premettere le parole: «Salvo quanto previsto dall'articolo 421-*bis*,». **Respinto**

23.1 CENTARO, GRECO, PERA

ARTICOLI DA 24 A 26 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 24. **Approvato**

1. Il comma 4 dell'articolo 429 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«*4.* Il decreto è notificato all'imputato contumace all'udienza preliminare».

Art. 25.

Approvato

1. Dopo l'articolo 430 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 430-*bis*. *(Divieto di assumere informazioni). – 1.* È vietato al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria e al difensore assumere informazioni dalla persona ammessa ai sensi dell'articolo 507 o indicata nella richiesta di incidente probatorio o ai sensi dell'articolo 422, comma 2, ovvero nella lista prevista dall'articolo 468 e presentata dalle altre parti processuali. Le informazioni assunte in violazione del divieto sono inutilizzabili.

2. Il divieto di cui al comma 1 cessa dopo l'assunzione della testimonianza e nei casi in cui questa non sia ammessa o non abbia luogo».

Art. 26.

Identico all'articolo 29 approvato dal Senato

1. L'articolo 431 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 431. - *(Fascicolo per il dibattimento). – 1.* Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla formazione del fascicolo per il dibattimento. Se una delle parti ne fa richiesta il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per la formazione del fascicolo. Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti:

a) gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile;

b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria;

c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero;

d) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale e i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità;

e) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio;

f) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera *d)*, assunti all'estero a seguito di rogatoria internazionale ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana;

g) il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri documenti indicati nell'articolo 236;

h) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove.

2. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonchè della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva».

ARTICOLO 27 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO IX

PROCEDIMENTI SPECIALI

Art. 27.

Approvato

1. L'articolo 438 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 438. - *(Presupposti del giudizio abbreviato). – 1.* L'imputato può chiedere che il processo sia definito all'udienza preliminare allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 441, comma 5.

2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.

3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.

4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato.

5. L'imputato, ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell'articolo 442, comma 1-*bis*, può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria. Resta salva l'applicabilità dell'articolo 423.

6. In caso di rigetto ai sensi del comma 5, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2».

EMENDAMENTI

Al comma 1, nell'articolo 438 del codice di procedura penale, capoverso 5, aggiungere in fine le seguenti parole: «, ma l'imputato o il suo difensore possono revocare la richiesta che il processo sia definito all'udienza preliminare».

Respinto

27.1 CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 1, nell'articolo 438, richiamato, aggiungere le seguenti parole: «In questo caso il giudizio può proseguire a richiesta dell'imputato secondo il rito ordinario». **Respinto**

27.2 CENTARO, GRECO, PERA

ARTICOLO 28 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 28. **Identico all'articolo 31 approvato dal Senato**

1. Gli articoli 439 e 440 del codice di procedura penale sono abrogati.

ARTICOLO 29 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 29. **Approvato**

1. L'articolo 441 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 441. - *(Svolgimento del giudizio abbreviato). – 1.* Nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l'udienza preliminare, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 422 e 423.

2. La costituzione di parte civile, intervenuta dopo la conoscenza dell'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, equivale ad accettazione del rito abbreviato.

3. Il giudizio abbreviato si svolge in camera di consiglio; il giudice dispone che il giudizio si svolga in pubblica udienza quando ne fanno richiesta tutti gli imputati.

4. Se la parte civile non accetta il rito abbreviato non si applica la disposizione di cui all'articolo 75, comma 3.

5. Quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti assume, anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione. Resta salva in tale caso l'applicabilità dell'articolo 423.

6. All'assunzione delle prove di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 438, comma 5, si procede nelle forme previste dall'articolo 422, commi 2, 3 e 4».

EMENDAMENTI

Al comma 1, al comma 5 dell'articolo 441 del codice di procedura penale, aggiungere in fine le seguenti parole: «, ma l'imputato o il suo difensore possono revocare la richiesta che il processo sia definito all'udienza preliminare». **Respinto**

29.1 CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 5, nell'articolo 441, richiamato, aggiungere in fine le seguenti parole: «In questo caso il giudizio può proseguire, a richiesta dell'imputato, secondo il rito ordinario». **Respinto**

29.2 CENTARO, GRECO, PERA

ARTICOLI DA 30 A 36 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 30. **Identico all'articolo 33 approvato dal Senato**

1. All'articolo 442 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1*-bis. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, la documentazione di cui all'articolo 419, comma 3, e le prove assunte nell'udienza»;

b) al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta».

Art. 31. **Identico all'articolo 34 approvato dal Senato**

1. All'articolo 443 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. L'imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento, quando l'appello tende ad ottenere una diversa formula»;

b) il comma 2 è abrogato.

Art. 32.

Identico all'articolo 35 approvato dal Senato

1. Il comma 2 dell'articolo 444 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«*2.* Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonchè congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3».

Art. 33.

Identico all'articolo 36 approvato dal Senato

1. All'articolo 446 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Le parti possono formulare la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1, fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli articoli 421, comma 3, e 422, comma 3, e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabilite dall'articolo 458, comma 1»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4.* Il consenso sulla richiesta può essere dato entro i termini previsti dal comma 1, anche se in precedenza era stato negato».

Art. 34.

Approvato

1. Il comma 1 dell'articolo 448 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«*1.* Nell'udienza prevista dall'articolo 447, nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice, se ricorrono le condizioni per accogliere la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1, pronuncia immediatamente sentenza. Nel caso di dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto della richiesta da parte del giudice per le indagini preliminari, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può rinnovare la richiesta e il giudice, se la ritiene fondata, pronuncia immediatamente sentenza. La richiesta non è ulteriormente rinnovabile dinanzi ad altro giudice. Nello stesso modo il giudice

provvede dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione quando ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero o il rigetto della richiesta».

Art. 35.

Identico all'articolo 38 approvato dal Senato

1. Il comma 2 dell'articolo 452 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«*2.* Se l'imputato chiede il giudizio abbreviato, il giudice, prima che sia dichiarato aperto il dibattimento, dispone con ordinanza la prosecuzione del giudizio con il rito abbreviato. Si applicano le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 442 e 443».

Art. 36.

Identico all'articolo 39 approvato dal Senato

1. All'articolo 458 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 l'ultimo periodo è soppresso;

b) al comma 2 le parole: «e il pubblico ministero ha espresso il proprio consenso» sono soppresse e dopo le parole: «previste dagli articoli» sono inserite le seguenti: «438, commi 3 e 5,».

ARTICOL0 37 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 37.

Approvato

1. L'articolo 459 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 459. - *(Casi di procedimento per decreto). – 1.* Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio ed in quelli perseguibili a querela se questa è stata validamente presentata e se il querelante non ha nella stessa dichiarato di opporvisi, il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, indicando la misura della pena.

2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una pena diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale.

3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, restituisce gli atti al pubblico ministero.

4. Del decreto penale è data comunicazione al querelante.

5. Il procedimento per decreto non è ammesso quando risulta la necessità di applicare una misura di sicurezza personale».

2. All'articolo 460 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* Con il decreto di condanna il giudice applica la pena nella misura richiesta dal pubblico ministero indicando l'entità dell'eventuale diminuzione della pena stessa al di sotto del minimo edittale; ordina la confisca, nei casi previsti dall'articolo 240, secondo comma, del codice penale, o la restituzione delle cose sequestrate; concede la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato penale spedito a richiesta di privati. Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del codice penale, dichiara altresì la responsabilità della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«*5.* Il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, nè l'applicazione di pene accessorie. Anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena».

3. Al comma 1 dell'articolo 464 del codice di procedura penale, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Se l'opponente ha chiesto il giudizio immediato, il giudice emette decreto a norma dell'articolo 456, commi 1, 3 e 5. Se l'opponente ha chiesto il giudizio abbreviato, il giudice fissa con decreto l'udienza dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa; al giudizio si applicano le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 442 e 443. Se l'opponente ha chiesto l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444, il giudice fissa con decreto un termine entro il quale il pubblico ministero deve esprimere il consenso, disponendo che la richiesta e il decreto siano notificati al pubblico ministero a cura dell'opponente».

4. Il comma 3 dell'articolo 464 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«*3.* Nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato non può chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, nè presentare domanda di oblazione. In ogni caso, il giudice revoca il decreto penale di condanna».

5. Alla lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 689 del codice di procedura penale, al numero 5), dopo le parole: «su richiesta dell'imputato» sono aggiunte le seguenti: «nonchè dei decreti penali».

EMENDAMENTO

Al comma 2, lettera a), *comma 2 dell'articolo 460, richiamato, sopprimere le parole da:* «concede» *a:* «privati». **Respinto**

37.1 CARUSO Antonino, BUCCIERO

ARTICOLI DA 38 A 56 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO X

MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI SUL GIUDIZIO

Art. 38. **Identico all'articolo 41 approvato dal Senato**

1. Al comma 1 dell'articolo 468 del codice di procedura penale, dopo le parole: «consulenti tecnici» sono inserite le seguenti: «nonché delle persone indicate nell'articolo 210».

2. Il comma 2 dell'articolo 468 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«*2.* Il presidente del tribunale o della corte di assise, quando ne sia fatta richiesta, autorizza con decreto la citazione dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell'articolo 210, escludendo le testimonianze vietate dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti. Il presidente può stabilire che la citazione dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell'articolo 210 sia effettuata per la data fissata per il dibattimento ovvero per altre successive udienze nelle quali ne sia previsto l'esame. In ogni caso, il provvedimento non pregiudica la decisione sull'ammissibilità della prova a norma dell'articolo 495».

Art. 39. **Identico all'articolo 42 approvato dal Senato**

1. All'articolo 484 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 420-*bis*, 420-*ter*, 420-*quater* e 420-*quinquies*».

2. Gli articoli 485, 486, 487 e 488 del codice di procedura penale sono abrogati.

Art. 40.

Identico all'articolo 43 approvato dal Senato

1. L'articolo 493 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 493. - *(Richieste di prova). – 1.* Il pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato nell'ordine indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove.

2. È ammessa l'acquisizione di prove non comprese nella lista prevista dall'articolo 468 quando la parte che le richiede dimostra di non averle potute indicare tempestivamente.

3. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonchè della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva.

4. Il presidente impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione e ogni lettura o esposizione del contenuto degli atti compiuti durante le indagini preliminari».

Art. 41.

Identico all'articolo 44 approvato dal Senato

1. Il comma 2 dell'articolo 506 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«*2.* Il presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, può rivolgere domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici, alle persone indicate nell'articolo 210 ed alle parti già esaminate, solo dopo l'esame e il controesame. Resta salvo il diritto delle parti di concludere l'esame secondo l'ordine indicato negli articoli 498, commi 1 e 2, e 503, comma 2».

Art. 42.

Identico all'articolo 45 approvato dal Senato

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 507 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«1-*bis.* Il giudice può disporre a norma del comma 1 anche l'assunzione di mezzi di prova relativi agli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento a norma degli articoli 431, comma 2, e 493, comma 3».

Art. 43.

Identico all'articolo 46 approvato dal Senato

1. L'articolo 512-*bis* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 512-*bis*. - *(Lettura di dichiarazioni rese da persona residente all'estero). – 1.* Il giudice, a richiesta di parte, può disporre, tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti, che sia data lettura dei verbali di di-

chiarazioni rese da persona residente all'estero anche a seguito di rogatoria internazionale se essa, essendo stata citata, non è comparsa e solo nel caso in cui non ne sia assolutamente possibile l'esame dibattimentale».

CAPO XI

DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Art. 44.

Identico all'articolo 47 approvato dal Senato

1. Il libro ottavo del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«LIBRO OTTAVO – PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

TITOLO I

DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 549. - *(Norme applicabili al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica). – 1.* Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, per tutto ciò che non è previsto nel presente libro o in altre disposizioni, si osservano le norme contenute nei libri che precedono, in quanto applicabili.

TITOLO II

CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO

Art. 550. - *(Casi di citazione diretta a giudizio). – 1.* Il pubblico ministero esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, anche congiunta a pena pecuniaria. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 415-*bis*. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell'articolo 4.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche quando si procede per uno dei seguenti reati:

a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 del codice penale;

b) resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337 del codice penale;

c) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo 343, secondo comma, del codice penale;

d) violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349, secondo comma, del codice penale;

e) rissa aggravata a norma dell'articolo 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;

f) furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale;

g) ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale.

3. Se il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale con citazione diretta per un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare e la relativa eccezione è proposta entro il termine indicato dall'articolo 491, comma 1, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

Art. 551. - *(Procedimenti connessi). – 1.* Nel caso di procedimenti connessi, se la citazione diretta a giudizio è ammessa solo per alcuni di essi, il pubblico ministero presenta per tutti la richiesta di rinvio a giudizio a norma dell'articolo 416.

Art. 552. - *(Decreto di citazione a giudizio). – 1.* Il decreto di citazione a giudizio contiene:

a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonchè le generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori;

b) l'indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata;

c) l'enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;

d) l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonchè del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia;

e) l'avviso che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito dal difensore di ufficio;

f) l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può presentare le richieste previste dagli articoli 438 e 444 ovvero presentare domanda di oblazione;

g) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia;

h) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste.

2. Il decreto è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dalle lettere *c), d), e)* ed *f)* del comma 1. Il decreto è altresì nullo se non è preceduto dall'avviso previsto dall'articolo 415-*bis*, nonché dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3,

qualora la persona sottoposta alle indagini lo abbia richiesto entro il termine di cui al comma 3 del medesimo articolo 415-*bis*.

3. Il decreto di citazione è notificato all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione. Nei casi di urgenza, di cui deve essere data motivazione, il termine è ridotto a quarantacinque giorni.

4. Il decreto di citazione è depositato dal pubblico ministero nella segreteria unitamente al fascicolo contenente la documentazione, gli atti e le cose indicati nell'articolo 416, comma 2.

Art. 553. - *(Trasmissione degli atti al giudice dell'udienza di comparizione in dibattimento). – 1.* Il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento e lo trasmette al giudice con il decreto di citazione immediatamente dopo la notificazione.

Art. 554. - *(Atti urgenti). – 1.* Il giudice per le indagini preliminari è competente ad assumere gli atti urgenti a norma dell'articolo 467 e provvede sulle misure cautelari fino a quando il decreto, unitamente al fascicolo per il dibattimento, non è trasmesso al giudice a norma dell'articolo 553, comma 1.

Art. 555. - *(Udienza di comparizione a seguito della citazione diretta) – 1.* Almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione, le parti devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell'articolo 210 di cui intendono chiedere l'esame.

2. Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'imputato o il pubblico ministero può presentare la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1; l'imputato, inoltre, può richiedere il giudizio abbreviato o presentare domanda di oblazione.

3. Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, verifica se il querelante è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione.

4. Se deve procedersi al giudizio, le parti, dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove; inoltre, le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonchè della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva.

5. Per tutto ciò che non è espressamente previsto si osservano le disposizioni contenute nel libro settimo, in quanto compatibili.

TITOLO III

PROCEDIMENTI SPECIALI

Art. 556. - *(Giudizio abbreviato e applicazione della pena su richiesta). – 1.* Per il giudizio abbreviato e per l'applicazione della

pena su richiesta si osservano, rispettivamente, le disposizioni dei titoli I e II del libro sesto, in quanto applicabili.

2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8.

Art. 557. - *(Procedimento per decreto). – 1.* Con l'atto di opposizione l'imputato chiede al giudice di emettere il decreto di citazione a giudizio ovvero chiede il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444 o presenta domanda di oblazione.

2. Nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato non può chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, nè presentare domanda di oblazione. In ogni caso, il giudice revoca il decreto penale di condanna.

3. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto, in quanto applicabili.

Art. 558. - *(Convalida dell'arresto e giudizio direttissimo). – 1.* Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna l'arrestato lo conducono direttamente davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio, sulla base della imputazione formulata dal pubblico ministero. In tal caso citano anche oralmente la persona offesa e i testimoni e avvisano il difensore di fiducia o, in mancanza, quello designato di ufficio a norma dell'articolo 97, comma 3.

2. Quando il giudice non tiene udienza, gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato gliene danno immediata notizia e presentano l'arrestato all'udienza che il giudice fissa entro quarantotto ore dall'arresto. Non si applica la disposizione prevista dall'articolo 386, comma 4.

3. Il giudice al quale viene presentato l'arrestato autorizza l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria a una relazione orale e quindi sente l'arrestato per la convalida dell'arresto.

4. Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione a norma dell'articolo 386, lo può presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Se il giudice non tiene udienza, la fissa a richiesta del pubblico ministero, al più presto e comunque entro le successive quarantotto ore. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'articolo 391, in quanto compatibili.

5. Se l'arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l'imputato e il pubblico ministero vi consentono.

6. Se l'arresto è convalidato a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente al giudizio.

7. L'imputato ha facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a cinque giorni. Quando l'imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine.

8. Subito dopo l'udienza di convalida, l'imputato può formulare richiesta di giudizio abbreviato ovvero di applicazione della pena su richiesta. In

tal caso il giudizio si svolge davanti allo stesso giudice del dibattimento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 452, comma 2.

9. Il pubblico ministero può, altresì, procedere al giudizio direttissimo nei casi previsti dall'articolo 449, commi 4 e 5.

TITOLO IV

DIBATTIMENTO

Art. 559. - *(Dibattimento). – 1.* Il dibattimento si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento davanti al tribunale in composizione collegiale, in quanto applicabili.

2. Anche fuori dei casi previsti dall'articolo 140, il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva se le parti vi consentono e il giudice non ritiene necessaria la redazione in forma integrale.

3. L'esame diretto e il controesame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle persone indicate nell'articolo 210 e delle parti private sono svolti dal pubblico ministero e dai difensori. Su concorde richiesta delle parti, l'esame può essere condotto direttamente dal giudice sulla base delle domande e contestazioni proposte dal pubblico ministero e dai difensori.

4. In caso di impedimento del giudice, la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione».

CAPO XII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPPOSIZIONE AL DECRETO PENALE DI CONDANNA E DI IMPUGNAZIONI

Art. 45.

Identico all'articolo 48 approvato dal Senato

1. All'articolo 461, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «nella cancelleria del tribunale» sono inserite le seguenti: «o del giudice di pace».

2. All'articolo 582, comma 2, del codice di procedura penale, dopo le parole: «nella cancelleria del tribunale» sono inserite le seguenti: «o del giudice di pace».

Art. 46.

Identico all'articolo 49 approvato dal Senato

1. All'articolo 571, comma 3, del codice di procedura penale, sono soppresse le parole da «Tuttavia» sino alla fine.

CAPO XIII

DISPOSIZIONI ABROGATIVE, DI ATTUAZIONE E DI COORDINAMENTO

Identico all'articolo 50 approvato dal Senato

Art. 47.

1. L'articolo 33-*sexies* del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 170 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è sostituito dal seguente:

«Art. 33-*sexies*. - *(Inosservanza dichiarata nell'udienza preliminare)*. – *1*. Se nell'udienza preliminare il giudice ritiene che per il reato deve procedersi con citazione diretta a giudizio pronuncia, nei casi previsti dall'articolo 550, ordinanza di trasmissione degli atti al pubblico ministero per l'emissione del decreto di citazione a giudizio a norma dell'articolo 552.

2. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 424, commi 2 e 3, 553 e 554».

2. L'articolo 33-*septies* del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 170 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è sostituito dal seguente:

«Art. 33-*septies*. - *(Inosservanza dichiarata nel dibattimento di primo grado)*. – *1*. Nel dibattimento di primo grado instaurato a seguito dell'udienza preliminare, il giudice, se ritiene che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in composizione diversa, trasmette gli atti, con ordinanza, al giudice competente a decidere sul reato contestato.

2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, se il giudice monocratico ritiene che il reato appartiene alla cognizione del collegio, dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

3. Si applica la disposizione dell'articolo 420-*ter*, comma 4».

3. Al comma 1 dell'articolo 60 del codice di procedura penale le parole: «nel decreto di citazione a giudizio emesso a norma dell'articolo 555» sono sostituite dalle seguenti: «nel decreto di citazione diretta a giudizio».

4. All'articolo 516 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 186 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è aggiunto il seguente comma:

«*1*-ter. Se a seguito della modifica risulta un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare, e questa non si è tenuta, l'inosservanza delle relative disposizioni è eccepita, a pena di decadenza, entro il termine indicato dal comma 1-*bis*».

5. Il comma 1-*bis* dell'articolo 517 del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 187 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 516, commi 1-*bis* e 1-*ter*».

6. Al comma 1 dell'articolo 521 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 188 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sono aggiunte, in fine, le parole: «, ovvero non risulti tra quelli per i quali è prevista l'udienza preliminare e questa non si sia tenuta».

7. Il comma 1 dell'articolo 521-*bis* del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 189 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è sostituito dal seguente:

«*1.* Se, in seguito ad una diversa definizione giuridica o alle contestazioni previste dagli articoli 516, commi 1-*bis* e 1-*ter*, 517, comma 1-*bis*, e 518, il reato risulta tra quelli attribuiti alla cognizione del tribunale per cui è prevista l'udienza preliminare e questa non si è tenuta, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero».

Art. 48.

Identico all'articolo 51 approvato dal Senato

1. Dopo l'articolo 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis*. - *(Formalità delle richieste per la trasmissione a un diverso ufficio del pubblico ministero). – 1.* La richiesta al procuratore generale di cui all'articolo 54-*quater*, comma 3, del codice, deve essere depositata presso la segreteria del medesimo, unitamente a copia della richiesta presentata al pubblico ministero.

2. Ai fini della determinazione dell'ufficio del pubblico ministero che deve procedere, il procuratore generale presso la corte di appello o presso la Corte di cassazione, verificata l'ammissibilità della richiesta, può richiedere la trasmissione di copia degli atti del procedimento».

Art. 49.

Identico all'articolo 52 approvato dal Senato

1. Al comma 1 dell'articolo 23 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: «a norma dell'articolo 420, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «a norma degli articoli 420-*bis* e 420-*ter*».

2. Al comma 1 dell'articolo 31 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e successive modificazioni, le parole «dall'articolo 420, comma 4,» sono sostituite dalle seguenti «dagli articoli 420-*bis* e 420-*ter*».

Art. 50.

Identico all'articolo 53 approvato dal Senato

1. Dopo l'articolo 107 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 107-*bis*. - *(Denunce a carico di ignoti). – 1.* Le denunce a carico di ignoti sono trasmesse all'ufficio di procura competente da parte degli organi di polizia, unitamente agli eventuali atti di indagine svolti per la identificazione degli autori del reato, con elenchi mensili».

Art. 51.

Identico all'articolo 54 approvato dal Senato

1. Agli articoli 123, comma 1, e 163, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la parola: «566» è sostituita dalla seguente: «558».

2. All'articolo 12-*bis*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, la parola: «566» è sostituita dalla seguente: «558».

Art. 52.

Identico all'articolo 55 approvato dal Senato

1. L'articolo 135 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

«Art. 135. - *(Decisione nel giudizio sulla richiesta di applicazione della pena). – 1.* Il giudice, per decidere sulla richiesta di applicazione della pena rinnovata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ordina l'esibizione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero. Se la richiesta è accolta, gli atti esibiti vengono inseriti nel fascicolo per il dibattimento; altrimenti gli atti sono immediatamente restituiti al pubblico ministero».

Art. 53.

Identico all'articolo 56 approvato dal Senato

1. All'articolo 141 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «ovvero a norma dell'articolo 557 del codice» sono soppresse;

b) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: «Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3, del codice»;

c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«*4*-bis. In caso di modifica dell'originaria imputazione in altra per la quale sia ammissibile l'oblazione, l'imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima. Il giudice, se accoglie la domanda, fissa un termine non superiore a dieci giorni, per il pagamento della somma dovuta. Se il pagamento avviene nel termine il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del reato».

Art. 54.

Identico all'articolo 57 approvato dal Senato

1. Gli articoli 155, 156, 158, 160, comma 2, e 161 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono abrogati.

Art. 55.

Identico all'articolo 58 approvato dal Senato

1. Il comma 2 dell'articolo 159 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

«*2.* Il pubblico ministero, nel decreto di citazione a giudizio, può manifestare il proprio consenso all'applicazione della pena su richiesta, indicando gli elementi previsti dall'articolo 444, comma 1, del codice».

Art. 56.

Identico all'articolo 59 approvato dal Senato

1. Al comma 1 dell'articolo 223 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «, acquisito il consenso del pubblico ministero,» sono soppresse.

ARTICOLO 57 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

TITOLO IV

MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

Art. 57.

Approvato

1. All'articolo 7-*bis* dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«*2*-bis. Possono svolgere le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonché di giudice dell'udienza preliminare solamente i magistrati che hanno svolto per almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento.

2-ter. Il giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonché il giudice dell'udienza preliminare non possono esercitare tali funzioni per più di sei anni consecutivi. Qualora alla scadenza del termine essi abbiano in corso il compimento di un atto del quale sono

stati richiesti, l'esercizio delle funzioni è prorogato, limitatamente al relativo procedimento, sino al compimento dell'attività medesima.

2-quater. Il tribunale in composizione monocratica è costituito da un magistrato che abbia esercitato la funzione giurisdizionale per non meno di tre anni.

2-quinquies. Le disposizioni dei commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* possono essere derogate per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio. Si applicano, anche in questo caso, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2».

2. La disposizione di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 7-*bis* dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotta dal comma 1 del presente articolo, si applica ai giudici che assumono le funzioni di giudici incaricati dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari o di giudici dell'udienza preliminare successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Alla sostituzione dei giudici che svolgono le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare, alla data di entrata in vigore della presente legge, ove i sei anni siano già trascorsi ovvero scadano entro i due anni da tale data, si provvede entro trentasei mesi dalla predetta data, seguendo l'ordine di anzianità nell'esercizio delle funzioni. Negli altri casi i sei anni decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI

Sopprimere l'articolo. **Respinto**

57.1 GRECO

Al comma 1, nell'articolo 7-bis, *richiamato, sopprimere il comma 2*-ter. **Respinto**

57.2 GRECO

Al comma 1, nell'articolo 7-bis, *richiamato, sostituire il comma 2*-ter *con il seguente:* **Respinto**

«*2-ter*. I giudici non possono esercitare le funzioni per un periodo superiore ai sei anni consecutivi nella sezione ove sono destinati, compresa quella per le indagini preliminari e per l'udienza preliminare. Qualora alla scadenza del termine essi abbiano in corso il compimento di un atto del quale sono stati richiesti, l'esercizio delle funzioni è prorogato, limitatamente al relativo procedimento, sino al compimento dell'attività medesima».

57.3 CENTARO, GRECO, PERA

Al comma 1, nell'articolo 7-bis, *richiamato, al comma 2*-ter *dopo le parole:* «richiesti» *aggiungere le seguenti:* «dall'imputato» *e, in fine,* «e in ogni caso per non oltre nove mesi». **Respinto**

57.4 CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 1, nell'articolo 7-bis, *al comma 2*-ter *sostituire la parola:* «consecutivi» *con le altre:* «nell'ambito del medesimo distretto di corte d'appello» *e dopo le parole:* «richiesti» *aggiungere le altre:* «dall'imputato» *nonchè, in fine, aggiungere le parole:* «e in ogni caso per non oltre nove mesi». **Respinto**

57.40 CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 1, nell'articolo 7-bis, *richiamato, al comma 2*-ter *dopo le parola:* «richiesti» *aggiungere le seguenti:* «dall'imputato». **Respinto**

57.5 CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 1, nell'articolo 7-bis, *richiamato, al comma 2*-ter *aggiungere, in fine, le parole:* «e in ogni caso per non oltre nove mesi». **Respinto**

57.6 CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo. **Respinto**

57.7 CARUSO Antonino, BUCCIERO

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 57

Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente: **Ritirato**

«Art. 57-*bis.*

1. All'articolo 47-*ter* dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 4 maggio 1999, n. 138, sono apportate le seguenti modificazioni:

"*a)* nel primo comma sono soppresse le parole: 'e del terzo';

b) nel secondo comma, lettera *b)*, numero 3), sono soppresse le parole: ', salvo quanto previsto dal terzo comma';

c) il terzo comma è abrogato".

2. I commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, sono abrogati.

3. I magistrati già titolari dei posti di presidente della sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare, di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 327 del 1989, possono chiedere, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di rimanere nell'incarico ricoperto con funzioni di magistrato di appello.

4. Salvo quanto previsto dal comma 3, ai magistrati già titolari dei posti di presidente e di presidente aggiunto di sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare, di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 327 del 1989, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 37 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 4 maggio 1999, n. 138; i termini ivi indicati decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. I magistrati di cui al comma 4, in attesa di essere destinati ai nuovi incarichi o funzioni a norma delle disposzioni indicate nel medesimo comma, continuano ad esercitare, rispettivamente, le funzioni di presidente della sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare, e di presidente di sezione di tribunale"».

57.0.1 CENTARO, GRECO, PERA, CARUSO Antonino, Bucciero

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Approvata la soppressione

1. All'articolo 47-*ter* dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 4 maggio 1999, n. 138, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma sono soppresse le parole «e dal terzo»;

b) nel secondo comma, lettera *b)*, numero 3), sono soppresse le parole: «, salvo quanto previsto dal terzo comma»;

c) il terzo comma è abrogato.

2. I commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, sono abrogati.

3. I magistrati già titolari dei posti di presidente della sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare, di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 327 del 1989, possono chiedere, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di rimanere nell'incarico ricoperto con funzioni di magistrato di appello.

4. Salvo quanto previsto dal comma 3, ai magistrati già titolari dei posti di presidente e di presidente aggiunto di sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare, di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 327 del 1989, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 37 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 4 maggio 1999, n. 138; i termini ivi indicati decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. I magistrati di cui al comma 4, in attesa di essere destinati ai nuovi incarichi o funzioni a norma delle disposizioni indicate nel medesimo comma, continuano ad esercitare, rispettivamente, le funzioni di presidente della sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare, e di presidente di sezione di tribunale.

ARTICOLI 58 e 59 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 58.

Identico all'articolo 62 approvato dal Senato

1. Al terzo comma dell'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, le parole: «reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva superiore a quattro anni di reclusione, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «reati diversi da quelli per cui si procede con citazione diretta a giudizio secondo quanto previsto dall'articolo 550 del codice di procedura penale».

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 59.

Identico all'articolo 63 approvato dal Senato

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in complessive lire 13.921 milioni per l'anno 1999 e lire 27.842 milioni a decorrere dall'anno 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programma-

zione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge n.3807-B. Emendamento 19.2 (Caruso Antonino e Bucciero)	146	145	001	023	121	073	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)
C = Voto contrario (in votazione palese)
V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = Astensione
M = Senatore in congedo o missione
P = Presidente di turno
R = Richiedente la votazione e non votante
- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
  il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0735 del 15-12-1999 Pagina 1

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1
	01
AGNELLI GIOVANNI	M
AGOSTINI GERARDO	C
ALBERTINI RENATO	C
ANDREOLLI TARCISIO	C
ANGIUS GAVINO	M
ASCIUTTI FRANCO	F
AYALA GIUSEPPE MARIA	C
BARBIERI SILVIA	C
BARRILE DOMENICO	M
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	C
BEDIN TINO	C
BERNASCONI ANNA MARIA	C
BERTONI RAFFAELE	M
BESOSTRI FELICE CARLO	C
BESSO CORDERO LIVIO	C
BETTONI BRANDANI MONICA	C
BISCARDI LUIGI	C
BO CARLO	M
BOBBIO NORBERTO	M
BONATESTA MICHELE	F
BONAVITA MASSIMO	C
BONFIETTI DARIA	C
BORRONI ROBERTO	C
BORTOLOTTO FRANCESCO	C
BRUNO GANERI ANTONELLA	C
BRUTTI MASSIMO	C
BUCCIARELLI ANNA MARIA	C
CABRAS ANTONIO	C
CADDEO ROSSANO	C
CALVI GUIDO	C
CAMERINI FULVIO	C
CAMO GIUSEPPE	C

Seduta N. 0735 del 15-12-1999 Pagina 2

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1
	01
CAPALDI ANTONIO	C
CARCARINO ANTONIO	C
CARELLA FRANCESCO	C
CARPI UMBERTO	M
CARPINELLI CARLO	C
CARUSO ANTONINO	F
CASTELLANI PIERLUIGI	C
CASTELLI ROBERTO	F
CAZZARO BRUNO	C
CECCHI GORI VITTORIO	M
CIONI GRAZIANO	M
CIRAMI MELCHIORRE	C
COLLA ADRIANO	F
CORRAO LUDOVICO	C
COVIELLO ROMUALDO	C
CRESCENZIO MARIO	C
D'ALESSANDRO PRISCO FRANCA	C
D'ALI' ANTONIO	F
DANIELE GALDI MARIA GRAZIA	M
DEBENEDETTI FRANCO	C
DE CAROLIS STELIO	C
DE GUIDI GUIDO CESARE	C
DEL TURCO OTTAVIANO	M
DE LUCA MICHELE	C
DE MARTINO FRANCESCO	M
DE MARTINO GUIDO	C
DE ZULUETA TANA	C
DIANA LINO	M
DIANA LORENZO	C
DI ORIO FERDINANDO	C
DI PIETRO ANTONIO	M
DOLAZZA MASSIMO	F

Seduta N. 0735 del 15-12-1999 Pagina 3

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1
	01
DONISE EUGENIO MARIO	C
D'URSO MARIO	M
DUVA ANTONIO	C
ELIA LEOPOLDO	C
ERROI BRUNO	C
FALOMI ANTONIO	C
FASSONE ELVIO	C
FERRANTE GIOVANNI	C
FIGURELLI MICHELE	C
FIORILLO BIANCA MARIA	M
FOLLIERI LUIGI	C
FOLLONI GIAN GUIDO	M
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	C
FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA	M
FUSILLO NICOLA	M
GAMBINI SERGIO	C
GERMANA' BASILIO	F
GIARETTA PAOLO	C
GIOVANELLI FAUSTO	C
GRECO MARIO	F
GRUOSSO VITO	C
GUERZONI LUCIANO	C
IULIANO GIOVANNI	C
LA LOGGIA ENRICO	F
LARIZZA ROCCO	C
LASAGNA ROBERTO	F
LAURIA MICHELE	M
LAURICELLA ANGELO	M
LAVAGNINI SEVERINO	C
LEONE GIOVANNI	M
LO CURZIO GIUSEPPE	C
LOMBARDI SATRIANI LUIGI MARIA	C

Seduta N. 0735 del 15-12-1999 Pagina 4

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1
	01
LUBRANO DI RICCO GIOVANNI	C
MACERATINI GIULIO	F
MACONI LORIS GIUSEPPE	C
MAGGIORE GIUSEPPE	F
MAGNALBO' LUCIANO	F
MANARA ELIA	F
MANCONI LUIGI	M
MANZELLA ANDREA	C
MANZI LUCIANO	C
MARCHETTI FAUSTO	C
MARINO LUIGI	C
MARITATI ALBERTO GAETANO	C
MARTELLI VALENTINO	M
MASCIONI GIUSEPPE	C
MASULLO ALDO	C
MELE GIORGIO	C
MELONI FRANCO COSTANTINO	C
MELUZZI ALESSANDRO	C
MICELE SILVANO	C
MIGNONE VALERIO	C
MIGONE GIAN GIACOMO	C
MONTAGNA TULLIO	C
MONTICONE ALBERTO	C
MORANDO ANTONIO ENRICO	M
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	C
NIEDDU GIANNI	C
NOVI EMIDDIO	F
OCCHIPINTI MARIO	C
OSSICINI ADRIANO	M
PAGANO MARIA GRAZIA	C
PAPINI ANDREA	M
PAPPALARDO FERDINANDO	C

Seduta N. 0735 del 15-12-1999 Pagina 5

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1
	01
PARDINI ALESSANDRO	C
PASQUINI GIANCARLO	C
PASSIGLI STEFANO	C
PELELLA ENRICO	C
PELLEGRINO GIOVANNI	M
PERUZZOTTI LUIGI	F
PETRUCCI PATRIZIO	C
PETRUCCIOLI CLAUDIO	M
PETTINATO ROSARIO	A
PIANETTA ENRICO	F
PIATTI GIANCARLO	C
PILONI ORNELLA	C
PINGGERA ARMIN	C
PINTO MICHELE	C
PIZZINATO ANTONIO	C
POLIDORO GIOVANNI	C
PREDA ALDO	C
RESCAGLIO ANGELO	C
RIPAMONTI NATALE	C
RIZZI ENRICO	F
ROBOL ALBERTO	C
ROCCHI CARLA	M
ROGNONI CARLO	P
RONCHI EDOARDO (EDO)	M
RONCONI MAURIZIO	F
RUSSO GIOVANNI	C
SALVATO ERSILIA	C
SALVI CESARE	M
SARACCO GIOVANNI	C
SARTORI MARIA ANTONIETTA	C
SCIVOLETTO CONCETTO	C
SCOGNAMIGLIO PASINI CARLO LUIG	M

Seduta N. 0735 del 15-12-1999 Pagina 6

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1
	01
SCOPELLITI FRANCESCA	F
SEMENZATO STEFANO	C
SENESE SALVATORE	C
SMURAGLIA CARLO	C
SQUARCIALUPI VERA LILIANA	M
STANISCIA ANGELO	C
TAPPARO GIANCARLO	C
TAVIANI EMILIO PAOLO	M
TIRELLI FRANCESCO	F
TOIA PATRIZIA	C
TURINI GIUSEPPE	M
VALLETTA ANTONINO	C
VEDOVATO SERGIO	C
VELTRI MASSIMO	C
VENTUCCI COSIMO	F
VERALDI DONATO TOMMASO	C
VERTONE GRIMALDI SAVERIO	C
VIGEVANI FAUSTO	C
VILLONE MASSIMO	C
VISERTA COSTANTINI BRUNO	M
VIVIANI LUIGI	C
VOLCIC DEMETRIO	M
ZECCHINO ORTENSIO	C
ZILIO GIANCARLO	C